



ORDINANZA N° 5/2026/ADSP-MTMI

OGGETTO:	LOTTO 1 – ELETTRIFICAZIONE BANCHINA DI LEVANTE – COLD IRONING.” CUP: F53F22000060001 – CIG: B070815B28 Richiesta Ordinanza per esecuzione scavi
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 287 del 12.11.2025 con il quale l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge

conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTO** il Decreto presidenziale n. 78/2024/ADSP-MTMI del 28/03/2024 con il quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, ha disposto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico - economica, relativi all'intervento denominato "Lotto I – Elettrificazione Banchina di Levante – Cold Ironing”;
- VISTO** il Contratto di appalto n. 89/2024 di Repertorio in data 26/08/2024, registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria al n. 3378-Serie 1T in data 02/09/2024, con il quale è stato affidato dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio alla RTI SAET S.P.A. (MANDATARIA 76%) con sede a Selvazzano Dentro (PD) – 35030, in via A. Moravia N. 8, C.F. e P.IVA 00204610281 – SUARDI SPA (MANDATARIA 24%) con sede legale in Via Sarnico, 66 Predore (BG) - P.IVA e C.F. 03231070164, la realizzazione dei lavori di Elettrificazione Banchina di Levante – Cold Ironing”;
- VISTO** il Processo Verbale di consegna lavori, redatto in data 13/09/2024 dal Direttore dei Lavori, per i lavori sopra specificati;
- VISTA** la nota prot. n° 1854 I/2026 del 22/01/2026, con la quale il Direttore dei Lavori – responsabile dei lavori di elettrificazione sopra specificati, ha comunicato al Settore Demanio e S.I.D. dell'AdSP-MTMI, la necessità di disporre l'interdizione all'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo della zona demaniale marittima (mq. 1.530 circa), come da planimetria allegata alla presente Ordinanza per farne parte integrante, al fine di proseguire le lavorazioni nell'area oggetto dell'intervento;
- RITENUTO** quindi necessario che, in relazione alla natura dei suddetti lavori la zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.530 circa, in concessione alla MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A., venga sottratta all'utilizzo della stessa ai fini dell'adozione di ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose, nella zona d. m., secondo la planimetria allegata alla presente Ordinanza, per farne parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO** necessario, nel rispetto del programma dei lavori da eseguire, disporre l'interdizione dell'area predetta, in due distinti momenti:
- Fase 1: interdizione della sola area di 765 mq, tratteggiata in rosso nell'allegata planimetria;
 - Fase 2 (dopo 8 giorni lavorativi): interdizione anche dell'area di ulteriori 765 mq, tratteggiata in giallo nell'allegata planimetria;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in particolare l'art. 59, punto 10), in combinato disposto con l'art. 6 comma 4, lett. a) della legge n. 84/94 e s.m.i., il quale afferma che "a norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto

concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione", ovvero l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- SENTITO** il Segretario Generale F.F. dott. Pasquale Faraone

RENDE NOTO

che a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza l'Impresa appaltatrice effettuerà presso l'area portuale, come da planimetria allegata alla presente per farne parte integrante, ubicata nel retrostante piazzale portuale del terminal contenitori in concessione alla Medcenter Container Terminal S.p.a., della superficie complessiva di mq 1.530 circa, i lavori riferiti al progetto di Elettrificazione Banchina di Levante – Cold Ironing”.

ORDINA

ART. 1 Interdizione

E' vietato, dalle ore 07.00 della data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulla zona demaniale marittima di 1.530 mq circa, meglio evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico, ubicata presso il piazzale portuale in concessa alla MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.p.A., specificando che l'interdizione dell'area interessata avverrà in due fasi:

- Fase 1: interdizione della sola area di 765 mq, tratteggiata in rosso nell'allegata planimetria;
- Fase 2 (dopo 8 giorni lavorativi): interdizione anche dell'area di ulteriori 765 mq, tratteggiata in giallo nell'allegata planimetria.

ART. 2 Apposizione barriere interdittive

L'Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali condotte in regime di concessione, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Ufficio di Direzione Lavori.

ART. 3 Segnaletica monitoria

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad apporre presso le zone demaniali marittime di cui al precedente art. 1, idonea segnaletica atta ad evidenziare il divieto di accesso e di sosta sulle aree in questione, nonché il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree.

ART. 5 Obblighi dell'Impresa appaltatrice

L'Impresa appaltatrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, l'Impresa appaltatrice è obbligata al rispetto delle norme contenute nel titolo IV – art. 88 e ss. del citato D. Lvo 81/2008 e s.m.i. L'Impresa appaltatrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda l'installazione del campo prove e lo svolgimento delle relative attività. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione curerà che il Piano di sicurezza dell'Impresa appaltatrice sia della zona demaniale marittima interessata.

ART. 6 Regime Patrimoniale

Dalla data di consegna dell'area demaniale marittima interessata che conterà da apposito verbale a quella di riammissione nella sua disponibilità, la Ditta concessionaria MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A. non è tenuta al pagamento del canone relativo all'area interessata.

ART. 6 Norme finali

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 7 Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 8 Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

ART. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed entrerà in vigore il giorno 28/01/2026 per l'interdizione della Fase 1 e dopo 8 giorni lavorativi per l'interdizione della Fase 2.

Gioia Tauro, 27/01/2026

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
Avv. Paolo Piacenza